ATTO DI DIRITTO CIVILE

(Ricorso ex art. 404 cod. civ. per la nomina dell'Amministratore di Sostegno)

Traccia

Lucrezia, vedova da tempo e residente nel comune di Spoleto, nonché prossima al compimento dei novant'anni di vita, da circa dieci anni soffre di una forte sindrome depressiva, a carattere cronico, accentuatasi a seguito della morte del marito Nerone, che le provoca manie di persecuzione nei riguardi di familiari e conoscenti.

In data 10.09.2009, la Commissione sanitaria provinciale invalidi civili di Perugia dichiara la sua invalidità al cento per cento e, nel gennaio 2010, la situazione si aggrava ulteriormente a seguito di un delicato intervento chirurgico al femore.

Qualche mese dopo e, precisamente, nel marzo 2010, l'ASL n. 3 di Spoleto certifica che Lucrezia è affetta da “depressione inattiva con comportamenti di disadattamento ambientale e personalità psicopatica che le impedisce di attendere agli atti quotidiani della vita, necessitando di accompagnamento”.

Tuttavia, non avendo ancora ottenuto l'indennità di accompagnamento, Lucrezia vive grazie ad una pensione di reversibilità del defunto marito Nerone ed è titolare di un libretto di risparmio nonché proprietaria di un immobile sito nel centro storico di Spoleto.

Nel mese di Aprile 2010, Tizia e Caia, entrambe figlie legittime di Lucrezia, ed uniche sue prossime congiunte, preoccupate per la condizione della madre e desiderose di tutelare la sua posizione nell'espletamento delle attività quotidiane, limitando il meno possibile la capacità di agire della stessa, decidono di rivolgersi ad un avvocato.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia e Caia, nell'interesse di Lucrezia, rediga l'atto giudiziario più opportuno, considerato che sussiste pieno accordo tra le sorelle affinché Tizia, che abita vicino alla madre, possa curare la gestione economica e personale della povera Lucrezia.